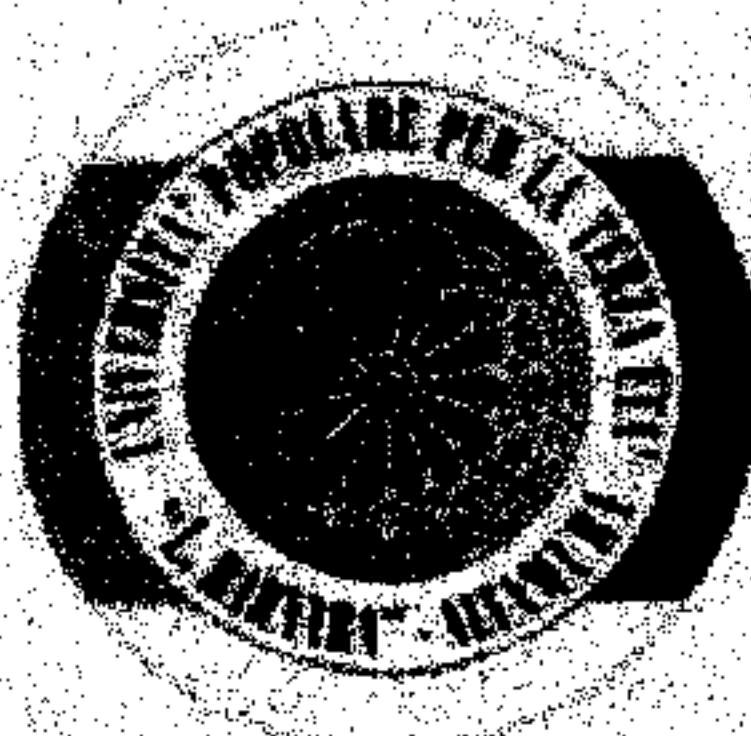
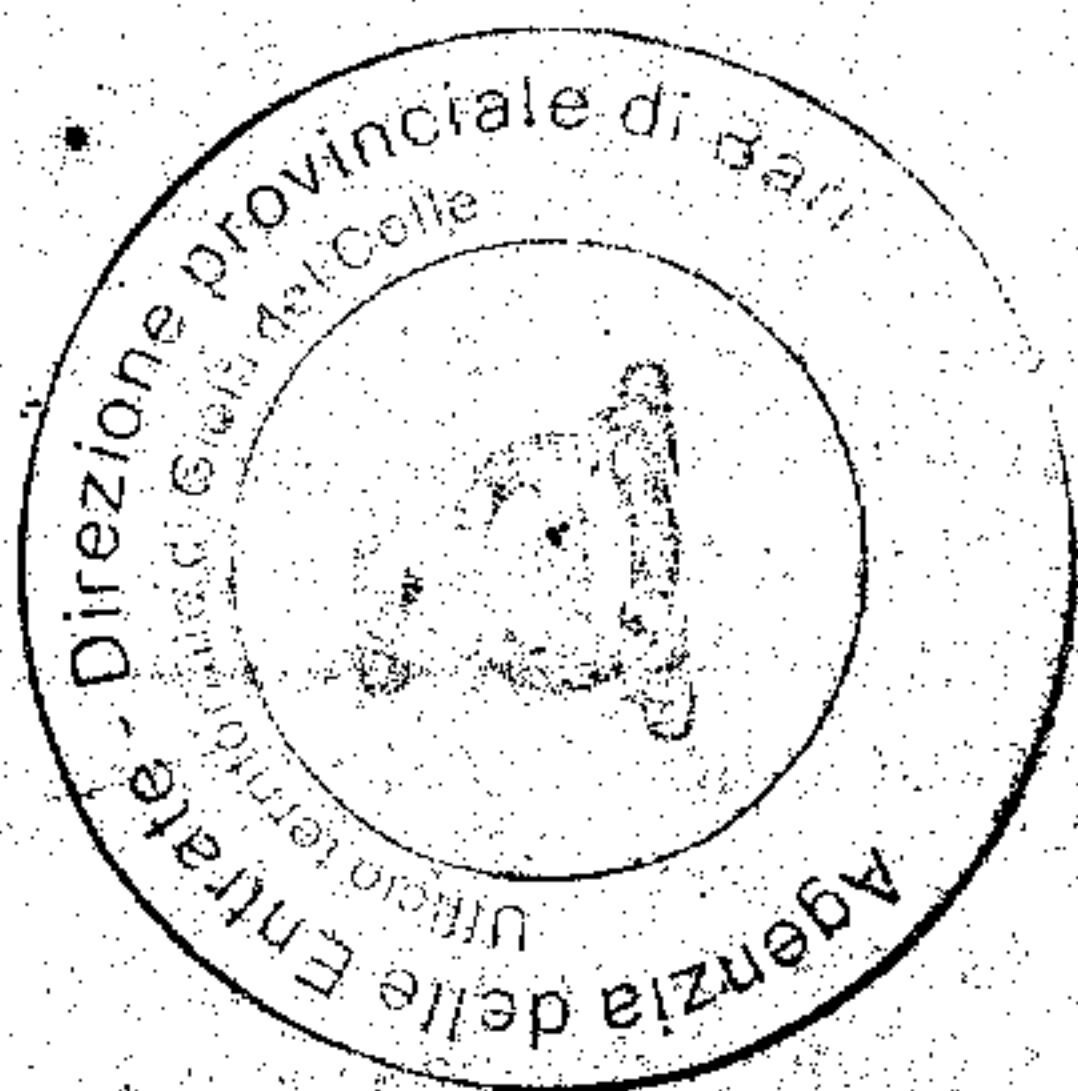




UNIVERSITA' POPOLARE DELLA TERZA ETA' "Leonardo BARNABA"
Associata alla FEDERUNI – Istituto universitario di formazione permanente
Via Santeramo, 20 70022 ALTAMURA Tel/fax 080 2377171
Info: utebarnabaaltamura@libero.it
Fondata nel 1989

VERBALE N. 48 DEL 2 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 2 ottobre alle ore 17,15 presso la sede legale in Altamura, via Santeramo n. 20 si è riunita l'assemblea generale dell'associazione dell'Università della Terza Età in seduta straordinaria, di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento:

- adeguamento dello Statuto dell'associazione alla prescrizione formulata dalla Regione.

La Presidente del consiglio direttivo dott.ssa D.S. INDRIO Rachele Cristina

CONSTATA

la partecipazione dei seguenti numero ventisei soci, di cui numero undici rappresentati per delega, come da documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, pertanto si dà atto che sono presenti i soci: Angelastro Marina, Barnaba Francesco, Barnaba Paola, Barnaba Pietro A., Barnaba Tommasina, Basile Vincenzo, Calia Palma, Clemente Teresa, Galantucci Rosanna, Indrio Rachele C., Leto Francesco, Lorusso Stefano, Nuzzi Giuseppe, Soldo Antonia, Soldo Rosa, risultano assenti i soci Colasuonno Mirella, Giordano Nicola, Popolizio Rachele e Viscanti Luigi.

La Presidente verifica il rispetto delle regole anticorona virus19 (tutti i soci sono forniti ed indossano la mascherina anticontagio e sono distanti l'uno dall'altro almeno un metro) e dichiara la seduta regolarmente costituita, legale e valida per procedere all'esame dell'argomento comunicato con nota del 21/09/2020 con cui è stata convocata l'odierna riunione deliberata dal C.D. con deliberazione del 18/09/2020 ai sensi dell'art. 27 dello Statuto. Svolge le funzioni di segretario il dott. Leto Francesco nominato su proposta del Presidente con votazione unanime dell'assemblea.

La Presidente, preliminarmente comunica che la Regione Puglia, con nota del 13/03/2020, protocollo n. AOO146/923, ha rilevato che lo Statuto approvato da questa assemblea con deliberazione del 18/07/2019 n. 45 non tiene conto di tutte le "linee guide operative..." approvate con A.D. n. 233 del 28/03/2019. Perciò occorre rendere lo Statuto conforme alle norme impartite dalla Regione ai fini di ottenere la necessaria iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozioni Sociali della nostra Associazione, continua precisando che il Direttivo ha ritenuto di proporre a questa assemblea di accogliere in toto la prescrizione della Regione allo scopo di agevolare la

prevista-necessaria iscrizione. ricorda che le modifiche riguardano l'art. 1 a cui va sostituito l'acronimo " E.T.S." con "A.P.S." e l'art. n. 38 che va sostituito con il seguente testo del su richiamato A.D. 223/2019 : Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e la maggioranza prevista dall'art. 30 del presente Statuto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve ai soci. L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'A.D. Regione Puglia 223/2019.

Terminata la relazione introduttiva, la Presidente invita i soci ad esprimersi in merito, sottolineando che la proposta riguarda un atto dovuto che non consente interpretazioni o discrezioni, seguono interventi vari a cui viene risposto adeguatamente. La Presidente, soddisfatti gli interventi, non avendo altri soci chiesto la parola, invita i soci stessi a votare in merito alla proposta innanzi letta ed illustrata. Al termine della votazione, effettuata per alzata di mano, la Presidente rileva l'unanimità dei voti favorevoli e, pertanto, proclama l'esito positivo e dichiara approvata la proposta formulata da C.D. e precisamente l'adeguamento dello Statuto alla prescrizione della Regione Puglia formulato come innanzi detto con nota del 13/03/ 2020 protocollo AOO-146/923, proposta innanzi letta che qui si intende trascritta e riportata e si ripete approvata con l'unanimità dei voti favorevoli espressi da tutti i soci presenti.

La Presidente alle ore 18,10 non avendo altro da discutere, dichiara completati i lavori dell'assemblea.

IL SEGRETARIO

Dott. Francesco LETO



IL PRESIDENTE

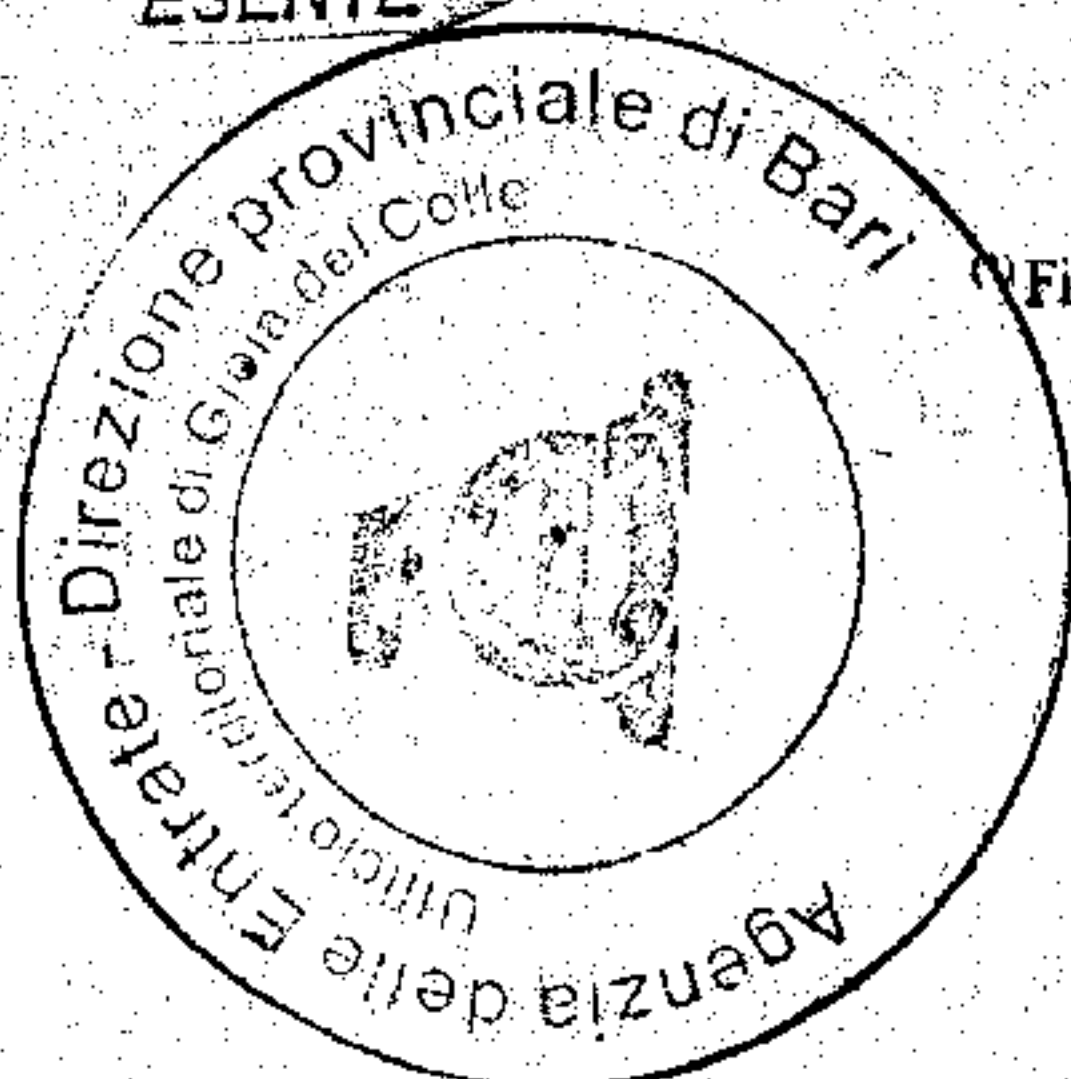
Dott.ssa D.S. Rachele Cristina INDRIO

Rachele Cristina Indrio

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle
Registrato Gioia del Colle il 21 GEN 2021
al n. 193 serie 3

ESENTE



L'incaricato
Anna Rita REDAVID

Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentino SANCHEZ



STATUTO - APS

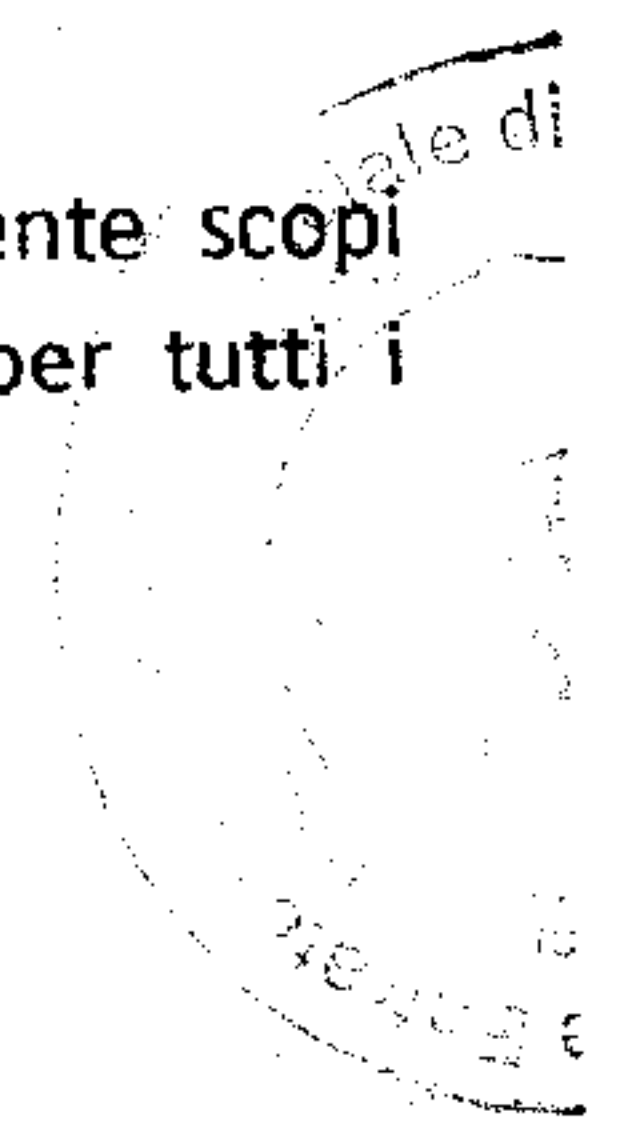
Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "UNIVERSITA' POPOLARE DELLA TERZA ETA "LEONARDO BARNABA" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.). Detta associazione è apartitica ed apolitica. E' costituita nel numero minimo dei soci e nel rispetto del dettato del D. Lgs. 117/2017.

Art. 2 - La sede dell'associazione è in Altamura, attualmente in via Santeramo n. 20 e possono essere istituite sezioni distaccate nei comuni vicini, ricadenti nella provincia di Bari. La sede legale potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio Direttivo se nello stesso comune, con deliberazione dell'Assemblea se il trasferimento si fa in altra città.

Art. 3 - L'associazione ha i seguenti scopi: l'Università Popolare della Terza Età "Leonardo Barnaba" è un Istituto Universitario di formazione permanente per l'anziano e per tutti i cittadini di Altamura e di quanti, di altre città ad esso interessati, senza limiti di età, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, quale volontaria libera adesione. L'Università ha per scopo e finalità l'attività didattica culturale, orientata verso valori superiori, nonché quella di intraprendere tutte le iniziative socio-culturale, di formazione anche post-universitaria, educative, ricreative ed assistenziali operando attraverso la ricerca, la divulgazione e collaborazione con altre istituzioni, associazioni ed enti che praticano attività culturali e di promozione sociali. I suoi fini istituzionali sono evidentemente culturali, di associazionismo e di assistenza nella formazione didattica permanente dell'anziano e di tutti i cittadini di Altamura e di quanti, di altre città ad essa interessati, senza limiti di età. All'Università possono partecipare, come uditori, anche i giovani studenti frequentanti le Università Statali, nonché coloro di ambo i sessi che desiderassero migliorare ed aggiornare la propria cultura. L'associazione promuove, attua e sostiene studi, ricerche ed altre iniziative culturali, ricreative e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente non solo dei frequentanti e per il confronto tra le culture generazionali diverse, anche attivando appositi incontri e corsi. L'associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica quale "Ente morale". La stessa aderirà e si iscriverà alle Associazioni di categoria Regionali e Nazionali. Attualmente è associata alla Federazione Italiana tra le Università della Terza Età (FEDERUNI). L'associazione stipulerà e sottoscriverà con la Regione Puglia, con gli Enti nazionali e Locali, le Agenzie e le Associazioni competenti, convenzioni, accordi, protocolli d'intesa e di collaborazione finalizzati ad utilizzare opportunità, occasioni e finanziamenti previsti per realizzare al meglio le finalità, gli scopi e gli obiettivi del presente statuto.



L'Università Popolare non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente scopi didattico-culturali, scientifici, sociali ed assistenziali per gli anziani e per tutti i cittadini di Altamura e non, senza limiti di età e di titoli di studi posseduti.



Art. 4 - Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Rettore;
- Il Vice Rettore (eventuale)
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo di concerto con il Rettore dell'Università provvederà a preordinare i piani di studio che avranno la durata di due anni con la istituzione di corsi di formazione permanente in ogni campo della cultura.

I corsi di studio saranno strutturati a livello Universitario su basi scientifiche.

Le lezioni si svolgeranno ogni settimana secondo il diario che sarà predisposto dal Rettore, concordato con il Consiglio Direttivo e reso di pubblica conoscenza.

Dette attività didattiche formative e permanenti saranno finalizzate al conferimento all'iscritto di un documento finale attestante l'avvenuto arricchimento della sua cultura. Tutti gli iscritti (anziani e giovani di ambo i sessi) frequentanti i corsi dell'Università Popolare beneficeranno di tutte le forme di assistenza sociale previste dalle leggi Regionali e Nazionali conseguenziali allo svolgimento di un programma didattico e di assistenza socio-culturale che sarà inviato dall'Università alla Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione e Lavoro-Sezione Istruzione e Università'- Servizio Università' e Alta Formazione e agli altri Dipartimenti Regionali e Ministeri competenti a tutela le attività espletate ed a espletare.

Art. 6 - L'Università Popolare si collegherà per lo scambio di contributi, di studi e di ricerca scientifica preferibilmente all'Ente Biblioteca Museo civico di Altamura, alle Università Popolari della Terza Età e Centri Studio, operanti sul territorio Nazionale, alle Università Statali di Bari, Lecce, Potenza, Napoli, Salerno e Cosenza nonché ad ogni altra istituzione culturale di livello universitario.

Art. 7 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 8 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili esistenti in sede e di quelli che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio di previsione;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivati da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali, produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17 e a.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 9 – L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 10 – I soci sono distinti nelle seguenti categorie: a) Fondatori, b) Onorari, c) Benemeriti, d) Ordinari.

Art. 11 – I soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.





Art. 12 – Il Consiglio Direttivo può nominare socio onorario chi si è distinto nella società per meriti professionali e/o culturali e può contribuire con la sua presenza e partecipazione ad accrescere il prestigio dell'Associazione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo può nominare socio benemerito chi con la propria opera o con atti di liberalità contribuisca allo sviluppo dell'Associazione o concorre all'incremento del patrimonio sociale.

Art. 14 – Soci ordinari sono coloro che siano stati ammessi a far parte dell'Associazione e versino le quote sociali nelle misure stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Coloro che intendano diventare soci, dovranno sottoscrivere una apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione contenente, tra l'altro, la dichiarazione di essere di specchiata onestà e dignità e di non avere giudizi penali pendenti, e che conoscono e accettano, senza riserva alcuna, le finalità, le condizioni e le prerogative previste dall'atto costitutivo e dal presente statuto. Detta domanda sarà esaminata con insindacabile giudizio dal direttivo che deciderà in merito all'ammissione, a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei suoi membri in carica. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni. In questo caso l'aspirante socio entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Art. 15 – I soci avranno il diritto di: frequentare i locali sociali; usare, compatibilmente con le necessità del momento, le attrezzature dell'Associazione; visionare tutti gli atti e documenti adottati, ricevuti e comunque in possesso dell'Associazione, partecipare alle manifestazioni ed alle attività che la stessa promuoverà ed organizzerà ottenendo, ove sia possibile agevolazioni sia economiche che di altro genere; intervenire, discutere, presentare proposte e votare nelle assemblee generali; godere di tutti i benefici comunque concessi all'Associazione. Per esaminare i libri sociali il socio deve presentare richiesta scritta al Presidente da evadersi entro quindici giorni. I soci, inoltre, hanno diritto di recedere con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione e non hanno diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

Art. 16 – I soci avranno il dovere di: osservare lo statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le deliberazioni degli organi sociali;

corrispondere, nel termine prescritto le quote a qualsiasi titolo dovute all'Associazione; frequentare e partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 17 – La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni, nonché per morosità, indegnità o per esclusione da dichiararsi dal Consiglio Direttivo, con giudizio da esprimersi a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Perdono la qualità di socio, per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni o per inattività prolungata. La procedura è la stessa prevista per l'ammissione.

Art. 18 – L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da nove membri, di cui sette, in possesso della qualità di socio, eletti dall'assemblea dei soci aventi diritto al voto; uno, il Rettore dell'Università, eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e, da ultimo, dal sindaco o assessore o consigliere comunale in carica, appositamente delegato. In caso di dimissioni o decesso di un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiedendone la ratifica nella prima assemblea annuale. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Nessun utile o compenso spetterà agli amministratori per l'espletamento delle loro cariche. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dura in carica tre anni.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e può assegnare compiti specifici. Il Consiglio Direttivo nomina il Rettore dell'Università che durerà in carica tre anni e può nominare altresì, il Comitato di alto Patronato da scegliersi tra personalità di alto prestigio nel campo culturale, politico, sociale, bancario, umanistico, scientifico, religioso, artistico, ecc. Può nominare, ove del caso un vice Rettore sentito il titolare.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo, oltre alla misura delle quote sociali. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail. In caso di urgenza anche telefonicamente con preavviso di ventiquattro ore.





Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio e le deliberazioni saranno approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti (presenti e meno eventuali astenuti). Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale e lo stesso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Elege tra i propri componenti il Presidente;
- Elege tra i propri componenti il vice presidente;
- Elege il tesoriere e il segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- Predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Predispone annualmente, qualora prevista dalla legge il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- Conferisce procure generali e speciali;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 22 – Il Presidente e, nel caso di suo impedimento, il vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di necessità ed urgenza, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 23 – Il Rettore dell'Università sarà nominato dal Consiglio Direttivo tenendo conto dei requisiti indispensabili per rivestire tale incarico e cioè essere laureato ed emergente nello scibile e nella cultura scolastica, amministrativa ed organizzativa. Il Rettore sentito il Consiglio Direttivo nomina i docenti dei corsi dell'Università Popolare di concerto con il Presidente; stabilisce i programmi di studio e sceglie le nuove materie dei corsi biennali; inaugura insieme al Presidente ed al Consiglio Direttivo con l'intervento dei soci l'anno accademico; conferisce l'attestato di cui al precedente art. 5, con firma congiunta del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.

Art. 24 – La frequenza ai corsi di norma è gratuita; i frequentanti però sono tenuti soltanto a partecipare alle spese vive per il rilascio e compimento di atti amministrativi per iscrizione ai corsi e per gli attestati; il tutto secondo gli importi che saranno stabiliti anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – I docenti dell'Università Popolare svolgeranno le loro funzioni nelle ore pomeridiane e serali gratuitamente; per coloro che risiedessero fuori Altamura sarà determinato, dal Consiglio Direttivo, un rimborso spese o piccola diaria forfettaria proporzionata alle possibilità finanziarie dell'Università.

Art. 26 – Gli assistenti volontari, gli esperti in materia scientifica e culturale, nonché i portatori di testimonianze scientifiche e storiche e di tradizioni popolari, saranno proposti al Rettore, per la loro nomina, dai docenti delle rispettive materie; il loro servizio sarà anche gratuito.

Art. 27 – I soci in regola con il versamento della quota associativa sono convocati in assemblea generale dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, mediante comunicazione diretta o a mezzo strumenti elettronici o informatici o mediante affissione nell'albo dell'Associazione. L'avviso di



comunicazione, contenente l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno sarà comunicato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché in seguito a domanda motivata rivolta al Presidente da almeno un terzo degli associati. L'assemblea e il Consiglio Direttivo possono essere convocati e riunirsi anche in sede diversa da quella sociale. Hanno diritto di voto soltanto i soci ordinari mentre gli altri hanno diritto di partecipazione e di parola.

Art. 28 – L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente alle elezioni ed alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 29 – L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da



conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 30 – Per le modifiche statuarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 31 – Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

IL PRESIDENTE

Art. 32 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.



IL TESORIERE

Art. 33 – Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 34 – Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 35 – Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

l'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti.

Art. 36 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea di riserva di stabilire il carattere monocratico collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 37 - Sono libri obbligatori :

- a) libro dei soci e degli aderenti;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 30 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso



possono essere distribuiti beni utili e riserve ai soci. L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'A.D. Regione Puglia 223/2019.

Art. 39 – Tutte le eventuali controversie sociali sorte tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi all'uopo, di volta in volta dall'assemblea generale dei soci; i probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 40 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto varranno le norme di legge in materia ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs 3 luglio 2017, nr. 117 e successive mm. e ii.

Il Segretario

Dott. Francesco LETO



Il Presidente

Prof.ssa D.S. Rachele Cristina INDRI

Rachele Cristina Indri